

BOZZE DI STAMPA

15 settembre 2021

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie (1662)**

EMENDAMENTI

Art. 2

2.100

BALBONI

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

2.101

BALBONI

Al comma 1, sostituire la lettera c-octies) con la seguente:

«c-octies) prevedere che il mediatore debba essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense».

2.102

BALBONI

Al comma 1 dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;».

2.103

BALBONI

Al comma 1 dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;».

2.104

BALBONI

Al comma 1 sopprimere la lettera g) e la lettera h).

2.105

BALBONI

Al comma 1 sopprimere la lettera h).

2.60

BALBONI

Al comma 1, alla lettera h) sopprimere il numero 4).

2.106

BALBONI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) prevedere che l'improcedibilità del giudizio per difetto di mediazione obbligatoria possa essere eccepita dalla parte che vi ha interesse entro e non oltre la prima udienza».

2.107

BALBONI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) prevedere la totale alternatività tra negoziazione assistita e mediazione, a scelta della parte attrice;».

2.108

BALBONI

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) eliminare il rilievo officioso del difetto della condizione di procedibilità, mantenendo la sola mediazione delegata, che potrà essere disposta dal giudice solo laddove ritenga che vi siano, in concreto, le condizioni per un accordo stragiudiziale;».

2.109

DAL MAS

Al comma 1, sostituire la lettera h-bis) con la seguente:

«*h-bis*) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita di cui all'articolo 6 del D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, l'estensione dell'istituto alla risoluzione consensuale di ogni controversia tra genitori non coniugati o non uniti civilmente, anche per la modifica di precedenti provvedimenti già assunti giudizialmente; prevedere la possibilità di inserire negli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita la erogazione a titolo di "una tantum" ex articolo 5, comma ottavo della L. 898/1970 dell'assegno

divorzile e che la valutazione della relativa congruità venga effettuata dagli avvocati; prevedere che l'accordo di negoziazione assistita sia titolo per la trascrizione immediata e diretta degli accordi di trasferimento immobiliari ivi contenuti, funzionali e indispensabili alla risoluzione della crisi familiare, con sottoscrizione autenticata dai difensori, senza necessità di successive e ulteriori formalizzazioni, nel rispetto della riservatezza dei dati personali non essenziali al trasferimento; prevedere la estensione dell'istituto del beneficio del patrocinio a spese dello stato a tutti i procedimenti di negoziazione assistita in ambito "familiare"; prevedere la possibilità di detrarre fiscalmente il compenso degli avvocati; eliminare la previsione del nulla osta del PM in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o comunque economicamente non autosufficienti, essendo in tal caso sufficiente la mera trasmissione dell'accordo alla procura della Repubblica; prevedere che il deposito degli accordi presso le Procure, il rilascio delle autorizzazioni e dei nulla osta e la restituzione degli atti ai difensori delle parti avvenga attraverso modalità telematiche e con l'adozione di linee guida uniformi in tutto il territorio nazionale; prevedere la istituzione, su base territoriale, presso ogni Consiglio dell' Ordine degli Avvocati, di un registro degli accordi raggiunti nel circondario, con raccolta degli originali degli stessi riconoscendo agli Ordini il potere di rilasciare copia conforme a chi ne abbia diritto;».

ORDINI DEL GIORNO

G2.100

PILLON, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.77, lettera a), in tema di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, prevede l'estensione del patrocinio

a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita non obbligatoria.

G2.101

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti di appalto in cui non siano parte Pubbliche Amministrazioni.

G2.102

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), in tema di estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva, prevede l'estensione

per i contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura,

impegna il Governo:

ad estendere la previsione anche ai contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.

G2.103

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera c), prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva in materia di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura, fermo restando il ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali; in conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione dello stesso comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che dopo cinque anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo delegato che estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

impegna il Governo:

ad estendere la previsione nelle materie oggetto della presente estensione.

G2.104

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera *c-septies*), prevede, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della nomina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità che la relazione dell'esperto possa essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice, salvo volontà congiunta di tutte le parti di non consentire tale utilizzo, da esprimersi chiaramente al momento della nomina dell'esperto.

G2.105

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.79, lettera *c-undecies*), prevede di valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, l'università, l'avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul territorio che realizzi stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziari che demandano le parti alla mediazione,

impegna il Governo:

a prevedere la presenza obbligatoria di un professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili per la determinazione degli aspetti contabili, fiscali ed economici delle controversie;

a prevedere che nel Registro degli Organismi di mediazione di cui all'art. 3 del d.m. n. 180/2010, nella parte i), venga istituita un'apposita sezione attinente all'elenco dei mediatori esperti nella mediazione familiare. Prevedere che tale sezione sia riservata ai mediatori, iscritti negli elenchi degli Organismi di mediazione costituiti presso gli Ordini Professionali, ovvero altri enti pubblici, di comprovata esperienza nella gestione dei conflitti familiari e nelle valutazioni patrimoniali. Conseguentemente, prevedere nella norma-

tiva regolamentare l'individuazione di specifici percorsi formativi necessari per l'iscrizione nella sezione attinente alla sezione dei mediatori esperti nella mediazione familiare.

G2.106

Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 2.82 alla lettera *h-bis*) prevede di apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, prevedendo espressamente che fermo il principio di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall'articolo 5, comma 8, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasceranno copia autentica dell'accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132»; e alla lettera *h-ter*) prevede che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere svolte, sull'accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da remoto,

impegna il Governo:

a prevedere che le attività previste dalle lettere *h*) e *h-bis*) possano essere svolte nel corso di un procedimento di mediazione, previo accordo tra le parti.

G2.107

PILLON, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera b) prevede di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica;

impegna il Governo:

ad eliminare la previsione di limitare la condizione di procedibilità prevista dall'articolo 8 della legge 8 marzo 2017, n. 24, ai soli casi in cui per l'accertamento della responsabilità o per la liquidazione del danno sia necessario l'espletamento di una consulenza tecnica.

G2.108

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera c) prevede di estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratto di mandato e di rapporti di mediazione;

impegna il Governo:

a prevedere l'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, anche in materia di vendita, somministrazione, concessione di vendita, subfornitura, franchising, agenzia commerciale e intermediazione commerciale, licenza di brevetto e di marchio, contratto d'opera, contratto di mandato, contratto d'appalto.

G2.109

Emanuele PELLEGRINI, PILLON, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'articolo 2, al comma 1, lettera h) in tema di procedura di mediazione e della negoziazione assistita intende prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo comma, del codice di procedura civile;

3) l'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del giudizio avente, in tutto o in parte, il medesimo oggetto, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la possibilità per il giudice di disporre la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) una maggiorazione del compenso degli avvocati, in misura non inferiore al 30 per cento, anche con riguardo al successivo giudizio, che abbiano fatto ricorso all'istruttoria stragiudiziale, salvo che il giudice non rilevi il carattere abusivo o la manifesta inutilità dell'accesso all'istruzione stragiudiziale;

5) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

impegna il Governo:

a prevedere appositi incentivi al ricorso alla mediazione da parte dei giudici, in particolare che il ricorso da parte del magistrato all'istituto della mediazione demandata sia considerato positivamente ai fini della valutazione di professionalità di cui all'art.11, comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 e conseguentemente che il Consiglio Superiore della Magistratura, adottati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente norma, una nuova circolare sulle valutazioni di professionalità dei magistrati in cui si tenga conto del numero di procedure di mediazione esperite su ordine del giudice e

del positivo esito delle stesse equiparandole alle altre modalità di definizione del giudizio.

EMENDAMENTI

Art. 3

3.100

BALBONI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «monocratica» aggiungere le seguenti: «e di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo».

3.101

BALBONI

Al comma 1, alla lettera c-quater) sopprimere le parole: «a pena di decadenza» ovunque ricorrano.

3.102

BALBONI

Al comma 1, dopo la lettera c-quinquies) aggiungere la seguente:

«c-quinquies. l) stabilire un congruo termine, a pena di decadenza, per l'integrazione e la precisazione di tutte le istanze istruttorie delle parti successivo alla prima udienza di comparizione».

3.103

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, lettera c-sexies.1), sopprimere il numero 1).

3.104

BALBONI

Al comma 1, lettera c-sexies.1), al numero 1) sopprimere le parole da: «la mancata comparizione» fino alla fine del periodo.

3.105

BALBONI

Al comma 1, lettera c-sexies.1) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il giudice provvede sulle istanze istruttorie entro trenta giorni dal termine concesso alle parti per la precisazione e l'integrazione definitiva delle stesse, predisponendo il calendario del processo e disponendo che l'udienza per l'assunzione delle prove sia fissata entro sessanta giorni.».

Art. 6

6.100

BALBONI

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere il numero 3).

Art. 12

12.100

BALBONI

Al comma 1, alla lettera g-octies), dopo le parole: «richiesta la nomina di amministratore di sostegno sia» sopprimere le parole: «di regola».

12.101

BALBONI

Al comma 1, alla lettera g-octies), sostituire le parole da: «con facoltà» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con facoltà per il giudice di disporre l'udienza presso il domicilio dello stesso nei casi di impossibilità a comparire del destinatario della misura di protezione».

Art. 15-bis

15-bis.100

VALENTE

All'articolo 15-bis, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera a-bis con la seguente:*

«a-bis) che tutti i provvedimenti da adottare nell'ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, ivi inclusi i provvedimenti relativi ai diritti di affidamento e di visita, siano assicurati tenendo conto delle violenze, anche assistite allegate denunciate, segnalate o riferite rientranti nel campo di applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva con legge 27 giugno 2013, n. 77, che il giudice, accerta, con urgenza, incidentalmente e senza formalità. La previsione che l'accertamento incidentale della violenza non sia delegabile da parte del giudice, che il giudice provveda personalmente, con urgenza e senza formalità, all'espletamento dell'attività istruttoria, con esclu-

sione delle consulenze tecniche e che sia garantito l'obbligo di protezione del minore da qualsiasi forma di violenza, anche assistita;»

b) *alla lettera o) dopo le parole:* «anche relatore» *inserire le seguenti:* «previo ascolto non delegabile del minorenni anche infradodocenne, ove capace di esprimere la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore» *e sopprimere le parole:* «anche al di fuori dei limiti del codice civile»;

c) *sostituire la lettera r) con le seguenti:*

«r) che in presenza di violenza contro le donne e violenza domestica, accertata tempestivamente mediante il procedimento incidentale di cui alla lettera a-bis), siano assicurate adeguate misure di salvaguardia e protezione, avvalendosi delle misure di protezione di cui agli articoli 342-bis del codice civile; le necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche inquirenti; l'abbreviazione dei termini processuali; nonché specifiche disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione secondaria;

r-bis) che qualora un figlio minore rifiuti di incontrare il genitore, il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta ogni informazione ritenuta necessaria, accerti con urgenza le cause del rifiuto e assuma i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando nella determinazione dell'affidamento dei figli e degli incontri coi figli eventuali episodi di violenza al fine di garantire che l'affidamento o l'esercizio dei diritti di visita non compromettano i diritti e la sicurezza della vittima. Qualora il giudice ritenga di avvalersi dell'ausilio di un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, in ragione anche della sua specifica e comprovata specializzazione in materia di violenza contro le donne, violenza domestica e violenza assistita, indicando le attività da svolgere. Il consulente del giudice eventualmente nominato è tenuto nelle sue attività a non prevedere valutazioni su caratteristiche e profili di personalità ed a non introdurre teorie e giudizi ascientifici. Le attività del consulente del giudice eventualmente nominato devono garantire la tutela delle vittime secondo i principi e gli articoli della Convenzione di Istanbul e della Direttiva 2012/29/UE recante norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e rispettare la volontà espressa dal minore. In ogni caso è garantito che gli eventuali incontri tra il figlio e il genitore verso cui il medesimo esprime rifiuto siano protetti mediante modalità tali da garantire l'integrità psico fisica del minore e dell'altro genitore;

r-ter) che nei casi in cui risulti accordo tra i genitori ma emerga una qualsiasi forma di violenza il giudice provveda alla valutazione del rischio per la sicurezza del minore e del genitore vittima di violenza ed adotti i necessari provvedimenti per garantire loro protezione;»

d) *sostituire la lettera u) con la seguente:*

«u) la nomina, anche d'ufficio, del curatore speciale del minore, ad eccezione dei casi in cui emerga la violenza di un genitore nei confron-

ti dell'altro, prevedendo che il curatore speciale sia scelto tra i professionisti specializzati in diritto di famiglia e in materia di violenza di genere e nei confronti di minori; il riordino delle disposizioni in materia di ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di riferimento, prevedendo che il giudice proceda all'ascolto del minore, direttamente, e ove ritenuto necessario con l'ausilio di un esperto psicologo o neuro psichiatra infantile, nel rispetto dei seguenti principi: 1) la non delegabilità da parte del giudice dell'ascolto del minore; 2) l'obbligo della video registrazione dell'ascolto;»;

e) *sopprimere la lettera v)*;

f) *sostituire la lettera z) con la seguente:*

«z) l'adozione nei procedimenti di cui alla lettera a) di puntuali disposizioni per regolamentare l'intervento dei servizi socio-assistenziali o sanitari, con l'esclusione dei casi di violenza di un genitore nei confronti dell'altro o contro il minore, in funzione di monitoraggio, controllo, accertamento, disciplinando presupposti e limiti dell'affidamento dei minorenni al servizio sociale, con diritto delle parti di avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del servizio socio-assistenziale o sanitario; che siano dettate disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che le modalità di esecuzione dei provvedimenti relativi ai minorenni siano decise dal giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti e in caso di mancato accordo l'esecuzione avvenga alla presenza del giudice sotto la sua esclusiva responsabilità con provvedimenti assunti nell'immediatezza e senza formalità, salvaguardando sempre il preminente interesse alla salute psicofisica del minorenne e che sia esclusa ogni forma di esecuzione coattiva;».

15-bis.101

CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera e), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «giudice relatore», con le seguenti: «Presidente o di un giudice che ne fa le veci»;*

b) *alla lettera h) sopprimere la parola: «prima» e dopo la parola: «udienza» aggiungere le seguenti: «davanti al Presidente»;*

c) *alla lettera i) sostituire le parole: «giudice relatore» con la seguente: «Presidente»;*

d) *alla lettera m) sopprimere le parole: «alla prima udienza» e sostituire la parola: «giudice» con la seguente: «Presidente».*

15-bis.102

BALBONI

Al comma 1, alla lettera h) al primo periodo, sopprimere le parole: «, disponendo le sanzioni per la mancata comparizione senza giustificato motivo».

15-bis.103

BALBONI

Al comma 1, alla lettera h), sopprimere il seguente periodo: « prevedere che la mancata comparizione senza giustificato motivo sia valutata ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile, e possa altresì essere tenuta in considerazione ai fini delle spese di lite;».

ORDINI DEL GIORNO

G15-bis.100

PILLON, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 15.0.8 del Governo, introduce dopo l'articolo 15 un articolo 15-bis in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie,

impegna il Governo:

a prevedere che le parti possano di comune accordo avvalersi di un coordinatore genitoriale, professionista qualificato esperto di conflitti familiari, con funzione facilitativa del dialogo tra i genitori e in ogni caso di controllo dell'attuazione dei provvedimenti relativi alla prole, e con il compito di fornire suggerimenti, raccomandazioni e, previo consenso dei genitori,

anche le necessarie prescrizioni per risolvere le questioni relative alla vita e alla condizione dei minori, anche in una eventuale ottica conciliativa.

G15-bis.101

PILLON, PEPE, URRARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (AS 1662)»;

premesso che:

l'emendamento del Governo 15.0.8 del Governo, introduce dopo l'articolo 15 un articolo 15-*bis* in tema di procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle norme delegate, che il giudice, nel pronunciare i provvedimenti relativi alla prole minorenni, tenga conto che il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, il mantenimento da parte del minore di rapporti equilibrati, continuativi e significativi con i genitori.
